

**AUTOSCUOLE**

**SCADENZE - PROROGHE**

versione 11.1 Aut 20 maggio 2021

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
<b>DOMANDA ESAME</b> (richiesta <b>PATENTE</b> per esame QUIZ) per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni	<b>domande presentate</b> dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020	esame espletato <b>entro il 31/12/2021</b>	articolo 5, c 1, del DL 30/04/2021, n. 56 che ha modificato l'articolo 103, comma 6, del decreto legge n. 183 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, in materia di proroga del termine per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121 CdS Circ.14832 Mit del 03/05/2021
	<b>domande presentate</b> dal 01/01/2021 al 31/07/2021	esame espletato <b>entro un anno dalla data di presentazione della domanda</b>	
<b>FOGLIO ROSA</b> autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 cds	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e 31/07/2021	conservano la loro validità fino al <b>29/10/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021 (art.10 - proroga Stato emergenza) sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità. Le disposizioni si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Circ.14832 Mit del 03/05/2021
<b>RIPORTO</b> idoneità quiz esame teoria	il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021, prorogato al 29 ottobre 2021	non si tiene conto del periodo compreso tra il <b>31/01/2020</b> ed il <b>29/10/2021</b>	Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021, <b>a decorrere dal 30/10/2021, hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.</b> Circ.14832 Mit del 03/05/2021
<b>CERTIFICATO MEDICO</b> requisiti psicofisici patente di guida	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021	prorogato fino al <b>29/10/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021 (art.10 - proroga Stato emergenza) proroga della validità dei "[...] certificati..." ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Qualora, invece la sussistenza dei requisiti psico-fisici deve ritenersi certificata fino ad una certa data "è fatto onere all'interessato di produrre una nuova certificazione medica utile al completamento dell'iter." Circ.n. 90342 del 10/11/2010; Circ.14832 Mit del 03/05/2021
<b>BOLLETTINI SCADUTI</b> Proroga di validità	durante il periodo dello stato di emergenza	la procedura di "bruciatura" che invalida i pagamenti dei bollettini 9001 alla scadenza è stata sospesa	File avviso n. 36/2020 17/12/2020 "i pagamenti, effettuati su bollettini c/c 9001 durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria, sono da ritenersi validi anche oltre la consueta scadenza dopo i tre mesi, successivi al mese di pagamento." Per tutti gli altri pagamenti effettuati sui c/c diversi dal 9001, resta valida la scadenza di due anni.
<b>AULE ESTERNE CQC</b> per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, nonché dei corsi ADR		la possibilità di utilizzo delle aule esterne è consentita entro <b>e non oltre il 31/07/2021</b>	prot. n. 14666 del 30/04/2021, <b>ferma restando ogni altra istruzione impartita</b> con le circolari prot. n. 25802 del 22/09/2020 e prot.n. 26029 del 23/09/2020; Circ.14832 Mit del 03/05/2021
<b>ATTESTATI CQC</b> rilasciati per la formazione iniziale e periodica	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021	conservano la loro validità fino al <b>29/10/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021 (art.10 - proroga Stato emergenza) proroga della validità dei "[...] attestati, i..." ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;Circ.14832 Mit del 03/05/2021
<b>ESAME RIPRISTINO CQC</b>	ai fini del computo dei termini di <b>2 anni dalla scadenza CQC</b>	<b>non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 29/10/2021</b>	Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 29/10/2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31/01/20 e il 31/07/21 ed è prorogata al 29/10/2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e succ. può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 638 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino; Circ.14832 Mit del 03/05/2021
<b>ATTESTATI CFP (ADR)</b>	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021	conservano la loro validità fino al <b>29/10/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021 (art.10 - proroga Stato emergenza) proroga della validità dei "[...] certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati..." ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
<b>Abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola</b>	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021	conservano la loro validità fino al <b>29/10/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021 (art.10 - proroga Stato emergenza) proroga della validità dei "[...] certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati..." ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ( sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità).

**SCADENZE**

**PROROGHE**

versione 11.1 Aut 20 maggio 2021

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
<b>PATENTE di GUIDA (*)</b> <b>rilasciata in Italia</b>  <b>e</b>  <b>CQC</b> <i>Carta di Qualificazione del Conducente</i> <b>rilasciata in Italia</b>	in scadenza dal <b>01/02/2020 al 31/05/2020</b>	<b>in territorio UE</b> sono prorogate <b>13 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata ----- <b>in ITALIA</b> sono prorogate fino al <b>29/10/2021</b>	art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p 2, Reg. (UE) 2021/267 ----- Circ.14832 Mit del 03/05/2021 art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Con scadenza il <b>31/01/2020</b> , in ITALIA sono prorogate fino al 29/10/2021
	in scadenza dal <b>01/06/2020 al 31/08/2020</b>	<b>in territorio UE</b> sono prorogate fino al <b>01/07/2021</b> ----- <b>in ITALIA</b> sono prorogate fino al <b>29/10/2021</b>	13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata non oltre la data del 01/07/2021 art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p 2, Reg. (UE) 2021/267 ----- art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021 (art.10 - proroga Stato emergenza) Circ.14832 Mit del 03/05/2021
	in scadenza dal <b>01/09/2020 al 29/12/2020</b>	<b>in territorio UE</b> <b>10 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata ----- <b>in ITALIA</b> sono prorogate fino al <b>29/10/2021</b>	art. 3, p 1, Reg. (UE) 2021/267 Circ.14832 Mit del 03/05/2021 ----- art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
	in scadenza dal <b>30/12/2020 al 30/06/2021</b>	per la Circolazione <b>in territorio UE e in ITALIA</b> <b>10 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3, p 1, Reg. (UE) 2021/267 Circ.14832 Mit del 03/05/2021
	in scadenza dal <b>01/07/2021 al 31/07/2021</b>	per la Circolazione <b>in ITALIA</b> sono prorogate fino al <b>29/10/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ.14832 Mit del 03/05/2021

(\*) per le finalità proprie come documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida e delle patenti nautiche rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 29/09/2021, è prorogata fino al 30/09/2021 (articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e succ.); la validità delle patenti di guida, RILASCIATE DA UN DIVERSO PAESE MEMBRO DELL'UE, hanno la stessa proroga riconosciuta per le patenti di guida (riportate in tabella pag 2) nella circolazione in ambito UE: alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti; la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267.

<b>CAP</b> Cert. Abilitazione Professionale (KA, KB)	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/07/2021</b>	<b>solo territorio NAZIONALE</b> fino al <b>29/10/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.( sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;).
<b>ADR (CFP)</b>	in scadenza tra <b>il 01/03/2020 e il 01/09/2021</b>	<b>solo per la circolazione presso gli Stati aderenti l'Accordo</b> <a href="https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html">https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html</a> scadenza al <b>30/09/2021</b>	Date modificate dall'accordo multi.M333 sottoscritto dall'Italia il 23.3.2021. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2. 7 prima del 1° Ottobre 2021 <a href="https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html">https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html</a>
	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/07/2021</b>	<b>solo territorio NAZIONALE</b> fino al <b>29/10/2021</b>	art.103 c 2 e 2-sexies DL 17/03/2020 n.18, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
<b>PATENTI NAUTICHE (*)</b>	<b>SOLO</b> per la NAVIGAZIONE <b>in territorio ITALIANO e</b> in scadenza dal <b>31/01/2020 al 31/07/2021</b>	sono prorogate fino al <b>29/10/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021 (art.10 - proroga Stato emergenza) proroga della validità dei "[...] certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.." ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

# SCADENZE

# PROROGHE

versione 11.1 Aut 20 maggio 2021

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
<b>PERMESSI PROVVISORI</b> rilasciati ai <b>titolari di patente</b> prenotati a visita presso le <b>CML</b>	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/07/2021</b>	sono prorogate fino al <b>29/10/2021</b>	aart. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ.14832 Mit del 03/05/2021
<b>ATTESTATI DI GUIDA</b> rilasciati per visita in commissione medica ai sensi dell'art. 115, comma 2. Limiti e prescrizioni nella <b>guida di Autocarri oltre 65 anni di età e di Autobus oltre 60 anni di età</b>	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/07/2021</b>	<b>sono prorogate fino al 29/10/2021</b> <b>Fino a tale data</b> , i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale; <b>Fino a tale data</b> , i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ.14832 Mit del 03/05/2021
<b>PERMESSO DI SOGGIORNO</b>	in scadenza dal <b>31/01/2020</b>	conservano la loro validità fino al <b>30/09/2021</b>	art. 2 DL n. 56 del 30/4/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/4/2020; art. 3 bis co. 3 D.L. 125/2020, modificato dall'art. 5, D.L. 2/2021: "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 settembre 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data".
<b>CARTA DI IDENTITÀ</b>	in scadenza dal <b>31/01/2020 al 29/09/2021</b>	è prorogata fino al <b>30/09/2021</b>	art. 2 DL n. 56 del 30/4/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/4/2020; art. 104, co 1, DL 18/2020, e successivo art. 1 comma 4-quater del DL 125/2020, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159. La validità' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al "30 settembre 2021. La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Note:

La scadenza dello stato di emergenza è attualmente fissata al 31/07/2021 (art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, che ha modificato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando il termine dello stato di emergenza alla data del 31 luglio 2021" (in G.U. n. 96 del 22/04/2021);

**ATTENZIONE:** questo documento è formato esclusivamente per una immediata riepilogazione delle proroghe insistenti nelle scadenze di alcune abilitazioni e documenti di conducenti di veicoli a motore. I riferimenti e le note potrebbero contenere imprecisioni o refusi involontari, oppure non cogliere ancora modifiche sopravvenute. Successivi aggiornamenti saranno disponibili su [www.unasca.it](http://www.unasca.it)